



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Susan Mossi
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Rag. Elisabetta Sporchia
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Eleonora Barca
Dott. Luca Brevi
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Daniel Vanoli

Circolare n. 29 del 13/07/2023

- 1) Le news di luglio
- 2) La gestione delle casse previdenziali professionali
- 3) Autotrasporto: rese note le deduzioni forfettarie per il 2022
- 4) Al via l'obbligo di comunicazione dei prezzi dei carburanti

1) Le news di luglio

Credito d'imposta strutture ricettive

Il Ministero del turismo informa che è stato pubblicato il decreto direttoriale del 30 maggio 2023 riguardante l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni sotto forma di credito d'imposta per le strutture ricettive che hanno presentato istanza.

Nuove sanzioni per il contributo biennale delle cooperative

Dal 1° giugno 2023 decorrono nuove sanzioni applicabili alle irregolarità delle società cooperative, previste dal Mimit con D.M. 587/2021.

Bonus gas

L'Agenzia delle entrate con risposta a interpello n. 316 dell'8 maggio 2023 ha chiarito dubbi sulla spettanza del credito di imposta per le imprese gasivore specificando che il contributo spetta anche in caso di contratto a prezzi bloccati.

Proroga scadenza versamenti imposte al 20.07.2023 per i soggetti ISA

Slittati i termini di versamento delle imposte scaturenti dai Redditi, dal 30 giugno 2023 al 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione.

Soppressione codice tributo 8906 - Sanzioni pecuniarie sostituiti di imposta

Con la Risoluzione n. 18 del 28 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito la soppressione del codice tributo 8906 con decorrenza 3 luglio 2023 e istituito nuovi codici tributo per migliorare la gestione del ravvedimento operoso relativamente alle ritenute dichiarate nel modello 770.

Tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato al 4%

A decorrere dal 21 giugno 2023 la Banca Centrale Europea ha innalzato il TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) dal 3,75% al 4%.

A seguito dell'incremento, INPS e INAIL hanno comunicato l'aggiornamento dei propri tassi di interesse.

In riferimento all'INPS, con circolare n. 56/2023 è stata comunicata la nuova misura del tasso di interesse pari al 10% da applicare nei seguenti casi:

- regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e relative sanzioni civili, in riferimento alle rateazioni presentate dal 21 giugno 2023;
- autorizzazione al differimento del termine del versamento dei contributi, applicato dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2023.

Mentre in riferimento all'INAIL, con circolare n. 29/2023, l'istituto ha comunicato la variazione dei tassi di interesse, come di seguito indicati:

- 10% per le rateazioni dei debiti contributivi, premi assicurativi e accessori;
- 9,50% per le sanzioni civili per omesso versamento di contributi previdenziali o premi assicurativi.

Tali misure saranno applicate alle istanze di rateazione presentate dal 21 giugno 2023, ovvero in data anteriore, qualora la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione, o lo abbia comunicato in data 21 giugno 2023 o successivamente.

Non subiscono variazioni le rateazioni attualmente in corso.

Nuovo servizio INPS per visite mediche

L'INPS, con il Messaggio n. 2442 del 30 giugno 2023, ha comunicato il rilascio della funzionalità "Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo". Il nuovo servizio consente al lavoratore di visualizzare l'elenco degli accertamenti domiciliari e ambulatoriali a lui riferiti e i relativi esiti.

Inoltre, all'interno dello Sportello è presente la funzione "Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo", grazie alla quale i lavoratori possono comunicare tempestivamente la variazione dell'indirizzo di reperibilità utilizzato per le visite mediche di controllo per eventi di malattia in corso di prognosi.

Il servizio è consultabile accedendo tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica al sito internet www.inps.it attraverso il percorso "Lavoro" > "Malattia" > "Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo" > "Utilizza il servizio".

2) La gestione delle casse previdenziali professionali

Come ogni anno si avvicina il termine entro il quale i professionisti iscritti a casse di previdenza private devono provvedere a inviare la comunicazione reddituale relativa al periodo d'imposta 2022, utile a conteggiare il saldo dei contributi dovuti.

Nella tabella che segue si pubblicano le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, derivanti da quanto previsto dai Regolamenti dei singoli Enti.

Da alcuni anni si è diffusa, inoltre, tra gli enti che gestiscono le casse private la possibilità di effettuare i pagamenti dovuti per i contributi previdenziali soggettivo, integrativo e maternità utilizzando il modello di pagamento F24.

Le casse private che consentono ad oggi la facoltà di utilizzare il modello F24 (al posto del bollettino Mav, dell'avviso di pagamento PagoPa o dell'addebito diretto SDD) sono aumentate nel corso degli ultimi anni, seppure vi siano tutt'ora degli enti (quali ad esempio la cassa di previdenza dei dottori commercialisti o la cassa nazionale del notariato) che non consentono l'utilizzo del modello F24 e conseguentemente, il possibile utilizzo in compensazione di crediti Irpef emergenti dai modelli dichiarativi con debiti previdenziali.

A distanza di 9 anni dal decreto del 10 gennaio 2014, si riepilogano in tabella nell'ultima colonna gli Enti che hanno provveduto a deliberare la facoltà di effettuare i versamenti dei contributi previdenziali soggettivo, integrativo e maternità mediante l'utilizzo del modello F24.

I portali di ogni cassa richiedono l'accesso con le credenziali del singolo iscritto al fine di generare i modelli F24 per il pagamento di quanto dovuto a titolo di saldo 2022.

Categoria	Sito di riferimento	Termine invio comunicazione reddituale	Termine di versamento saldo 2022
Attuari, chimici, geologi, dottori	www.epap.it	Comunicazione reddituale entro il 31 luglio 2023 in via telematica	1° acconto entro il 5 aprile 2023, 2° acconto entro il 5 agosto 2023 e saldo entro il 15 novembre 2023 con facoltà di

agronomi e dottori forestali			suddividere ciascuno dei 3 pagamenti in 2 rate
Agrotecnici e Periti agrari	www.enpaia.it	Comunicazione reddituale entro il 30 dicembre 2023 in via telematica	Saldo entro il 30 luglio 2023
Avvocati	www.cassaforense.it	Modello 5/2023 entro il 02/10/2023 in via telematica	1° rata entro il 31 luglio 2023 e 2° rata entro il 31 dicembre 2023
Biologi	www.enpab.it	Modello 1.2023 entro il 30 luglio 2023	1° rata entro il 2 ottobre 2023 e 2° rata entro il 31 dicembre 2023
Consulenti del lavoro	www.enpacl.it	Modello 23/red entro il 2 ottobre 2023 in via telematica	Rateizzazione dal 2 ottobre 2023
Dottori commercialisti ed esperti contabili	www.cnpadc.it	Comunicazione reddituale entro il 1° dicembre 2023 da inviare telematicamente tramite il servizio SAT PCE	Saldo entro il 20 dicembre 2023 oppure in 4 rate
Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)	www.cassaragionieri.it	Modello A/19 entro il 31 luglio 2023 in via telematica	Rateizzazione
Farmacisti	www.enpaf.it	Non prevista	Già versati nel corso del 2022
Geometri	www.cassageometri.it	Comunicazione telematica entro il 2 ottobre 2023	Saldo entro il 2 ottobre 2023 o rateizzazione
Giornalisti	www.inpgi.it	Comunicazione telematica entro il 2 ottobre 2023	31 ottobre 2023 oppure in 3 rate
Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia	www.enpapi.it	Modello UNI/2023 entro il 10 settembre 2023 in via telematica	In 6 rate

Ingegneri, architetti	www.inarcassa.it	Modello DICH/2023 entro il 31 ottobre 2023 in via telematica	Unica soluzione entro il 31 dicembre 2023 oppure in 3 rate
Medici, odontoiatri	www.enpam.it	Modello D/2023 per la quota B entro il 31 luglio 2023 in via telematica	Saldo quota B: 31 ottobre 2023 oppure in 2 rate o in 5 rate
Notai	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
Periti industriali	www.eppi.it	Modello EPPI 03 entro il 02/10/2023 in via telematica	Saldo entro il 2 ottobre 2023
Psicologi	www.enpap.it	Comunicazione reddituale entro il 2 ottobre 2023 in via telematica	Saldo entro il 2 ottobre 2023
Veterinari	www.enpav.it	Modello 1/2023 entro il 30 novembre 2023 in via telematica	Rateizzazione

3) Autotrasporto: rese note le deduzioni forfettarie per il 2022

Il Mef, con il comunicato stampa n. 103 del 16 giugno 2023 ha reso note le agevolazioni applicabili agli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2022 da indicare nel modello Redditi 2023, riducendo tali deduzioni rispetto a quanto previsto per il precedente periodo d'imposta.

In merito ai trasporti di merci effettuati personalmente dall'imprenditore per conto di terzi oltre il Comune in cui ha sede l'impresa di autotrasporto è prevista una deduzione forfettaria delle spese non documentate, ai sensi dell'articolo 66, comma 5, primo periodo, Tuir nella misura di 48 euro per i trasporti oltre il Comune in cui ha sede l'impresa.

I trasporti effettuati all'interno del Comune invece scontano una deduzione forfettaria delle spese non documentate per un importo pari a 16,8 euro, equivalente al 35% di quello previsto per i trasporti oltre il Comune.

Trasporto	Deduzione forfettaria
Oltre il Comune	48 euro
Entro il Comune	16,8 euro

Le deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi, quindi, se l'imprenditore utilizza per un giorno la deduzione per i viaggi fuori dal Comune non potrà beneficiare per il medesimo giorno anche di quella per i viaggi all'interno, anche quando in realtà avesse percorso entrambi i tragitti.

In merito alle modalità di indicazione in dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa n. 28 del 16 giugno 2023, ha specificato che la deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi PF e SP 2023 secondo quanto segue:

- per i contribuenti in contabilità ordinaria, il beneficio deve essere indicato nel rigo RF55 utilizzando i codici 43 e 44;
- per i contribuenti che hanno adottato la contabilità semplificata, l’indicazione deve avvenire nel rigo RG22 con i codici 16 e 17.

Tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

Ai fini dichiarativi l’autotrasportatore deve predisporre (e sottoscrivere) un prospetto riepilogativo che riporti l’indicazione dei viaggi effettuati e dei documenti di trasporto utilizzati.

4) Al via l’obbligo di comunicazione dei prezzi dei carburanti

Dal prossimo 24 luglio 2023 gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile, di cui all’articolo 51, L. 99/2009, vedranno scattare l’obbligo di comunicare i prezzi praticati.

Si tratta della prima applicazione del decreto 21 marzo 2023 del Ministero delle imprese e del Made in Italy pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023. Inoltre, il decreto stabilisce quali siano le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni dei prezzi medi di riferimento.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’obbligo imposto dal decreto 21 marzo 2023 riguarderà:

- ogni esercente l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile compresi quelli operanti lungo la rete autostradale;
- riguarderà la vendita effettuata mediante modalità self service, ove non sia presente e operativa tale forma di vendita, l’obbligo va riferito alla vendita in modalità servito. Sarà in ogni caso possibile, a scelta dell’esercente, la comunicazione su base volontaria al Ministero anche dei prezzi praticati per altre modalità di vendita.

Modalità di svolgimento dell’obbligazione

Le indicazioni imposte con decreto 21 marzo 2023 si concretizzeranno con:

- l’obbligo di esposizione con adeguata evidenza di un cartellone riportante i rispettivi prezzi medi, relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita, assicurandone l’aggiornamento con frequenza giornaliera;
- la comunicazione dei prezzi al Ministero delle imprese e del Made in Italy, indicando ciascun prezzo con tutte le cifre decimali effettivamente applicate, esclusivamente con modalità telematiche mediante utilizzo dell’applicativo disponibile sul servizio telematico accessibile, previa autenticazione, all’indirizzo internet <https://carburanti.mise.gov.it>, seguendo le istruzioni e

indicazioni integrative pubblicate sul medesimo sito internet.

➔	esposizione con adeguata evidenza di un cartellone riportante i rispettivi prezzi medi
	comunicazione dei prezzi al Ministero delle imprese e del <i>Made in Italy</i>

Esposizione del prezzo

L'esposizione del prezzo deve avvenire secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso:

➔	gasolio
	benzina
	GPL
	metano

in euro per il litro o in euro per chilogrammo per il metano, indicando, con pari dimensione, le cifre decimali fino alla terza entro le ore 10,30 se l'orario di apertura è precedente o contestuale alle ore 8,30, se l'orario di apertura sia successivo alle ore 8,30, entro le due ore successive all'apertura, in caso di apertura 24 ore su 24 entro le ore 10,30.

L'esposizione del prezzo, secondo il disposto dell'articolo 1, comma 2, D.L. 5/2023, riguarda la comunicazione iniziale di apertura di nuovo impianto e l'applicazione, di tutte le variazioni, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato rispetto all'ultimo prezzo comunicato e, comunque, con frequenza settimanale, anche in assenza di variazioni di prezzo, entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione inviata.

Per i carburanti speciali e le altre modalità di vendita le comunicazioni volontarie di prezzo, una volta presentate, e fino a rinuncia espressa a tale facoltà, rispondono ai medesimi obblighi di veridicità ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.

Sanzioni

Le sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi di comunicazione variano da 200 a 2.000 euro, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Qualora la violazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell'arco di 60 giorni, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 30 giorni.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati

